



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO I INTRODUZIONE

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi e della L.R. 12/1998 e s.m.i.

Al fine del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L. 447/1995 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2 Campo di applicazione

Le attività rumorose regolamentate dalle presenti normative sono tutte quelle attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e di servizio che si svolgono con uso di strumenti, impianti, macchinari, attrezzature e veicoli anche solo potenzialmente rumorosi o che sono comunque potenzialmente in grado di generare rumore a seguito di operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli, del vociare di clienti o avventori all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Sono comprese le attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo ed attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi.

Sono altresì comprese le attività di manutenzione degli spazi pubblici e del verde e di raccolta rifiuti.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Limiti

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, di seguito P.C.C.A., il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, valori limite di immissione assoluti e differenziali, valori di attenzione e valori di qualità.

Fino dalla loro attivazione le attività rumorose di cui all'articolo 1 devono rispettare i limiti di emissione, immissione e differenziale previsti dal P.C.C.A. riportati in Allegato 1.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 215/1999 e successive modifiche ed integrazioni in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alcune attività, specificamente indicate, devono rispettare il presente regolamento con le particolari modalità di seguito indicate.

Art. 4 Valutazione previsionale d'impatto acustico e nulla osta acustico

Chi richiede atto abilitante ovvero presenta dichiarazione di inizio attività (di seguito D.I.A.) per la realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- c) strade di tipo A, B, C, D, E e F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 - c) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- è tenuto a predisporre documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.

Chi richiede atto abilitante ovvero presenta D.I.A. per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ovvero di utilizzo dei medesimi impianti ed infrastrutture è tenuto a predisporre documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.

Chi richiede atto abilitante ovvero presenta D.I.A. di attività produttive è tenuto a predisporre documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.

In tale caso la valutazione previsionale di impatto acustico presentata al momento della richiesta dell'atto abilitante per l'esercizio dell'attività è trasmessa dal Settore comunale preposto al Settore Tecnico/Area Ambiente del Comune (di seguito Settore Ambiente), titolare per il rilascio del nulla osta acustico.

La presentazione delle valutazioni previsionali di impatto acustico redatte ai sensi della D.G.R. 534/1999 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui ai commi precedenti del presente articolo e condizione indispensabile per l'efficacia delle D.I.A.

Il Settore Ambiente potrà richiedere approfondimenti ed integrazioni al documento di valutazione previsionale di impatto acustico e subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente.

Art. 5

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 4 le attività a bassa rumorosità indicate in Allegato 2 svolte da impresa rientrante nella categoria delle P.M.I. in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 227/2011.

Per le altre attività, sempre svolte da impresa rientrante nella categoria delle P.M.I., le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995 valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 4 può essere resa dal Titolare dell'attività mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da Allegato 3.

Per la necessaria tutela della salute dei cittadini il Settore Ambiente potrà comunque richiedere la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.

Potrà inoltre richiedere approfondimenti ed integrazioni e subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente oltre a limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti anche dopo l'avvio della attività.

Art. 6

Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi o che presentino denunce di inizio attività relative alle seguenti casistiche:

1. scuole e asili nido;
 2. ospedali, case di cura e di riposo;
 3. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 4. nuovi insediamenti residenziali distanti meno di 250 metri da:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico redatta con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere indicazione:
 - a. dell'ubicazione dell'opera;
 - b. dell'orientamento dell'opera;
 - c. dell'altezza da terra dell'opera;
 - d. della compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere come parte integrante degli elaborati progettuali:
 - a. una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti;
 - b. prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata;
 - c. progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore sull'opera di progetto da parte degli impianti, infrastrutture e attività preesistenti.

Il Settore Ambiente potrà richiedere approfondimenti e integrazioni al documento previsionale di clima acustico e subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente.

Art. 7

Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Tutte le imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di legge previsti nella zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.

Salvo quanto disposto dall'art. 9 della L. 447/1995 e salve le eventuali sanzioni penali ed amministrative, alle imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale, ove applicabile, il Settore Ambiente può richiedere la presentazione di un piano di bonifica acustica in cui siano indicati gli interventi ed i tempi previsti per la riconduzione a norma.

Se il piano di bonifica acustica dell'impresa è accettato dal Settore Ambiente, questi ne sorveglia l'attuazione secondo i tempi e modalità del caso.

Il Settore Ambiente eventualmente predispone, adotta ed aggiorna piani di risanamento acustico comunale che recepiscono i piani approvati di risanamento acustico delle imprese.

Tali piani hanno la finalità di conseguire l'obiettivo di ricondurre la rumorosità entro i valori limite di emissione ed immissione stabiliti dal presente regolamento e, ove possibile, dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Resta fermo l'obbligo della redazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, dei piani di azione di cui all'art. 4 del D.Lgs.194/2005.

TITOLO II

CASI PARTICOLARI

Art. 8

Servizi ed impianti fissi

I servizi ed impianti fissi degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili sono esclusi dal rispetto del limite differenziale verso i recettori interni al fabbricato cui sono a servizio e/o alle relative pertinenze.

Si tratta del rumore prodotto da ascensori, scarichi, servizi igienici, impianti idraulici, di riscaldamento, aerazione e condizionamento, impianti di movimentazione di cancelli e portoni, sia ad uso privato che comune.

I servizi o impianti di cui sopra devono però rispettare anche i limiti di cui all'Allegato 4.

I limiti di cui all'Allegato 4 si applicano:

1. nel caso di servizi e/o impianti ancora da installare, dal momento della installazione;
2. nel caso di servizi e/o impianti già in funzione, quando soggetti a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica.

Nel caso in cui, per un servizio e/o impianto già in funzione venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato 4, il Settore Ambiente può ordinare al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio e/o di esercizio e cioè:

- da lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Art. 9

Manutenzione delle aree verdi

Le attività di manutenzione delle aree verdi sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II del presente regolamento.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito:

- dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20.00;
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di tali attività devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, eccetera) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento sia se condotte da operatori dei servizi pubblici sia se condotte da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

- dal lunedì al sabato compresi, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

Le attività normate dal presente articolo devono adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione del Settore Ambiente.

Art. 10

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Le attività di cantiere di qualsiasi durata che rispettano le disposizioni del Titolo II del presente regolamento non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Per l'esecuzione delle attività per i quali sia prevedibile il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore è necessario essere in possesso di apposita autorizzazione a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Per i superamenti di durata non superiore a 5 giorni lavorativi in zone III, IV e V è sufficiente una comunicazione come da allegato 5, mentre per i superamenti di durata compresa tra 6 e 20 giorni lavorativi in zone III, IV e V è necessario richiedere autorizzazione in deroga semplificata come da allegato 6.

L'autorizzazione è rilasciata dal Settore Ambiente.

Tali atti autorizzano al superamento di alcuni limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

In particolare restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 285/1992.

Le comunicazioni e le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

Le comunicazioni e le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli appositi Allegati 5 e 6 al presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta.

Le deroghe in oggetto sono sempre subordinate all'adozione in ogni fase temporale di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante oltre che alle disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro.

Le emissioni sonore di macchine e impianti sia fissi che mobili in uso nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie, e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante in particolare nei confronti dei recettori più sensibili.

Le macchine e impianti non considerate nelle suddette normative, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati con tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Settore Ambiente potrà richiedere la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista nel relativo allegato.

Potrà inoltre richiedere approfondimenti ed integrazioni e subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente oltre a limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche dopo l'avvio dell'attività e/o a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti.

Art. 11

Emergenze e pubblici servizi

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente e/o la fornitura dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e dietro presentazione di comunicazione scritta al competente settore comunale e per conoscenza al Settore Ambiente.

Vige il silenzio assenso se l'Amministrazione non risponde entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione.

Art. 12

Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

Agli spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo il regolamento si applica con le specificità richiamate nel presente articolo.

Si considera temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati allorché essa nell'arco dell'anno solare non superi le 20 giornate, una frequenza settimanale pari a 2 volte e che non si protragga per più di 3 giorni consecutivi.

Sono comprese quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale autorizzata.

Per le manifestazioni nelle aree previste dal P.C.C.A. di durata non superiori a 7 giorni solari e in aree non previste dal P.C.C.A. di durata non superiore a 3 giorni sono rispettivamente sufficienti le comunicazioni come da allegati 7 e 8, mentre per le manifestazioni in aree previste dal P.C.C.A. di durata non superiore a 20 giorni solari è necessario richiedere una autorizzazione in deroga semplificata come da allegato 9.

Le comunicazioni e le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire entro 20 giorni dalla data di inizio del primo evento.

Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

In particolare restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 285/1992.

L'autorizzazione è rilasciata dal Settore Ambiente.

Le comunicazioni e le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli appositi Allegati 7, 8 e 9 al presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta.

Le deroghe in oggetto sono sempre subordinate all'adozione in ogni fase temporale di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante oltre che alle disposizioni relative alle norme di sicurezza.

Le emissioni sonore di macchine e impianti sia fissi che mobili in uso devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie, e dovranno essere collocate in postazioni che tali da limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante in particolare nei confronti dei recettori più sensibili.

Dovranno essere inoltre utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per ridurre l'impatto acustico derivante dal pubblico, come il vociare di clienti o avventori.

Il Settore Ambiente potrà richiedere la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista nel relativo allegato.

Potrà inoltre richiedere approfondimenti ed integrazioni e subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente oltre a limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche dopo l'avvio dell'attività e/o a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti.

Articolo 13

Orari e durata di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

Lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 10:00 alle ore 24:00.

Art. 14

Deroghe non semplificate

Le autorizzazioni in deroga non semplificata ai limiti di rumorosità definiti dal presente regolamento, sono rilasciate caso per caso dal Settore Ambiente, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga devono essere redatte secondo l'Allegato 10 con tutta la documentazione ivi prevista e devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività al Settore Ambiente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Settore Ambiente potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.

Il termine di 20 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso a termine di legge.

Nel caso di attività temporanee che si svolgano a meno di 250 metri da asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Settore Ambiente potrà subordinare l'efficacia del nulla osta all'esito positivo di piani di monitoraggio da effettuare in opera da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con oneri a carico del Richiedente.

Potrà inoltre richiedere approfondimenti, integrazioni, limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche dopo l'avvio dell'attività e/o a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti.

Art. 15

Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 16

Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose effettuate in proprio e svolte a fini privati (piccoli lavori edili, traslochi, eccetera) non si applicano le disposizioni del Titolo II del presente regolamento ma potrà essere effettuato soltanto:

1. dalle ore 7 alle ore 20 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
2. dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Le attività normate dal presente articolo adottano tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di tali attività devono essere tali da ridurre

l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

TITOLO III

CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente, del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castelnuovo Magra (di seguito Corpo di Polizia Municipale) e dell'A.R.P.A.L.

A tale proposito:

1. il Corpo di Polizia Municipale effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:
 - a. pubblici spettacoli;
 - b. circoli privati;
 - c. pubblici esercizi;
 - d. alberghi;
 - e. attività commerciali;
2. l'A.R.P.A.L. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:
 - a. attività industriali;
 - b. attività artigianali;
 - c. attività sportive;
 - d. infrastrutture di trasporto.

L'A.R.P.A.L. e il Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo posta elettronica o PEC al Settore Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 18

Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 15 della L.R. 12/1998.

Il mancato rispetto delle norme di cui agli art. 9, 15 e 16 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/2000, con le seguenti modalità:

- Uso di macchine ed impianti rumorosi per la manutenzione delle aree verdi private al di fuori degli orari consentiti dall' art. 9
 - min 50,00 € max 150,00 € dalle ore 6:00 alle 22:00, dal lunedì al venerdì
 - min 100,00 € max 150,00 € nei restanti periodi di tempo
- Uso di allarmi acustici oltre la durata consentita dall' art. 15
 - min 50,00 € max 150,00 €
- Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 16 fuori dagli orari o giorni consentiti
 - min 100,00 € max 300,00 €

Art. 19

Sospensione delle attività

Le autorità competenti - A.R.P.A.L. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verificano, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite previsti dalla normativa o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge

e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Settore Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare al Settore Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite previsti dalla normativa o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge;
- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Nel caso di P.M.I. se le emissioni rumorose non saranno superiori ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. è sufficiente la presentazione dell'Allegato 11

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza del Settore responsabile del procedimento autorizzativo o titolato a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Settore Ambiente.

La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 20

Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi al Corpo di Polizia Municipale o al Settore Ambiente i cui riferimenti sono riportati in Allegato 12.

Art. 21

Abrogazione di norme

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento emanato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 novembre 2006.

Sono abrogate le norme regolamentari di Polizia Municipale che siano incompatibili con il presente regolamento.

Art. 22

Allegati

La modifica agli allegati al presente regolamento è sempre possibile con atto dirigenziale.